

Egr. Sig.ra Chiara Pellegrini

OGGETTO: Rapporto di collaborazione occasionale. Autonomia contrattuale ex art. 1322

Codice Civile

Le comunico che è nostra intenzione instaurare con Lei un rapporto di collaborazione occasionale (art. 2222 Codice civile) per la realizzazione del Progetto PIEMONTE MOVIE GLOCAL FILM FESTIVAL 2015 - PRESIDI CINEMATOGRAFICI LOCALI:

- **Collaboratore:** sig.ra CHIARA PELLEGRINI nata a Bergamo (BG) il 06/08/1985 e residente in corso Italia 13, 24030, Capizzone (BG), codice fiscale PLLCHR85M46A794U.
- **Oggetto della collaborazione:** con il presente accordo il collaboratore si impegna a conferire al committente il proprio apporto in termini di collaborazione per docenze per il Progetto PIEMONTE MOVIE GLOCAL FILM FESTIVAL 2015 - PRESIDI CINEMATOGRAFICI LOCALI. L'attività prestata è libera ed autonoma e lasciata all'insindacabile giudizio del collaboratore.
- **Data inizio e durata del rapporto:** la collaborazione, salvo necessità di variazione del calendario, avrà luogo nel periodo aprile 2015 – dicembre 2015 per un totale di circa 20 ore.
- **Compensi e rimborsi spese:** la committente riconoscerà al collaboratore, a titolo di compenso per il lavoro svolto e di rimborso forfettario delle spese sostenute, un importo orario pari a euro 30 lordi, per un totale di euro 625,00 lordi.

Nessuna ulteriore somma sarà dovuta ad alcun titolo.

- **Pagamenti:** All'atto del pagamento il collaboratore emetterà regolare ricevuta, valida ai fini fiscali. Il corrispettivo non è soggetto a IVA, a norma dell'art. 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni.

La Società committente provvederà a trattenere dai compensi corrisposti le ritenute fiscali ed ogni altra ritenuta eventuale, con le modalità, le percentuali ed i termini previsti dalle leggi vigenti.

Il rapporto qui regolamentato non presuppone rapporto di lavoro subordinato.

- **Non concorrenza:** Nell'esercizio della sua attività il collaboratore è tenuto alla esecuzione contrattuale secondo buona fede ai sensi dell'art. 1375 c.c.

È preciso obbligo del collaboratore, durante il rapporto di collaborazione ed anche dopo la cessazione di detto rapporto, per un periodo comunque non inferiore a cinque anni dalla conclusione del contratto, di non utilizzare le conoscenze ed esperienze acquisite dalla Società committente per fare concorrenza alla medesima, né in proprio né tramite terzi e neppure per interposta persona.

- **Necessità della forma scritta:** qualsiasi modifica al presente accordo dovrà essere convenuta ed accettata per iscritto.
- **Privacy:** il collaboratore autorizza la Società committente a comunicare a terzi i suoi dati personali in relazione ad adempimenti connessi con il rapporto di collaborazione (legge 31/12/1996, n. 675).
- **Foro Competente:** per qualsiasi eventualità non espressamente prevista da questo accordo, si applicheranno le norme di legge; ogni eventuale controversia derivante dal presente rapporto o collegata allo stesso dovrà comunque essere portata davanti al Tribunale di Torino
Qualora la nostra proposta venisse da Lei accolta favorevolmente, voglia confermarcelo a mezzo copia integrale della presente da Lei sottoscritta per accettazione.

Cordiali saluti.

Torino, 31 marzo 2015

Alessandro Gaido
(Legale Rappresentante)

Per accettazione